



COMUNE DI CAPRIGLIO

Provincia di Asti

Tel. 0141/997194
info@comune.capriglio.at.it
P.za Mamma Margherita 3
14014 Capriglio (AT)

REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI E DELLE ATTIVITÀ TRADIZIONALI, PER L'ISTITUZIONE DELLA DE.CO DI CAPRIGLIO E L'UTILIZZO DEL RELATIVO MARCHIO

Indice

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione	2
Art. 2 Definizioni	2
Art. 3 Istituzione della De.Co di Capriglio	2
Art. 4 Marchio De.Co di Capriglio	3
Art. 5 Utilizzo del marchio De.Co di Capriglio	3
Art. 6 Istituzione del Registro De.Co di Capriglio	3
Art. 7 Requisiti per l'attribuzione della De.Co di Capriglio ai prodotti locali	4
Art. 8 Segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro	5
Art. 9 Commissione	5
Art. 10 Sanzioni	6
Art. 11 Controlli	6
Art. 12 Struttura organizzativa	6
Art. 13 Le iniziative comunali	7
Art. 14 Le tutele e le garanzie	7
Art. 15 Le attività di coordinamento	7
Art. 16 Relazione annuale	7
Art. 17 Norme finali	7
Marchio De.Co di Capriglio	8

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune di Capriglio, nel seguito per brevità definito semplicemente Comune, individua, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Decreto Legislativo 267 del 2000, opportune iniziative dirette a tutelare, valorizzare e a sostenere il patrimonio di tradizioni e attività gastronomiche, agroalimentari, enologiche, turistiche e artigianali, nonché i prodotti e le specialità locali che ne derivano e che rappresentano un vanto del territorio comunale sotto il profilo culturale, turistico ed economico. Assume altresì adeguate iniziative a favore di fiere e manifestazioni che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono meritevoli di valorizzazione.

I termini "tradizioni, attività e prodotti" verranno successivamente riassunti nel termine "prodotto". Ai sensi del successivo articolo 13 dello stesso Decreto, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su esso si generano, il Comune di Capriglio intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, agroalimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare occasioni di marketing territoriale.

2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione, ai fini di quanto previsto nel presente regolamento il soggetto legittimato a rappresentare il Comune è il Sindaco pro-tempore o suo delegato.

3. In particolare, l'azione del Comune si manifesta nella direzione:

- a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni all'interno del territorio comunale, comprese le loro tradizionali trasformazioni nonché condizioni ambientali e territoriali per garantirne la sopravvivenza che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge e dal presente Regolamento al fine di garantire il mantenimento della loro territorialità attraverso un albo comunale, qui definito Registro DE.CO.;
- b) dell'assunzione di iniziative di valorizzazione nei confronti delle quali l'Amministrazione comunale, attraverso le disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, ritiene meritevole l'impegno per il loro alto valore culturale e tradizionale;
- c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento, sia meritevole di attenzione;
- d) di promuovere o sostenere iniziative esterne anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando ogni forma di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività sopra descritte;
- e) di attivare e stimolare la creazione del Marchio Collettivo Geografico detto Denominazione Comunale (De.Co.) a favore delle citate produzioni agroalimentari, artigianali e/o tradizionali e culturali;
- f) di rilasciare ai soggetti che aderiranno al progetto la De.Co. di Capriglio, unicamente al fine di attestare l'origine e le caratteristiche del "prodotto" denominato, una volta stabilita la sua natura o composizione da parte della Giunta comunale, previa consultazione di apposita commissione qualificata..

Art. 2

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale" si intende il prodotto agroalimentare, derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

2. L'aggettivo "tipico" é inteso come sinonimo di "tradizionale", attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 3

Istituzione della Certificazione De.Co di Capriglio

1. Per i fini di cui al presente regolamento è istituita la Certificazione De.Co di Capriglio, per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Capriglio.
2. Attraverso la Certificazione De.Co di Capriglio si mira a:
 - a. conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b. tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.
 - c. la De.Co. è un'attestazione di origine geografica e, nel significato, negli obiettivi e negli effetti equivale al "Targato Capriglio" o "Made in Capriglio".
 - d. la De.Co. di Capriglio come il relativo marchio, sono di esclusiva proprietà del Comune di Capriglio. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 4

Marchio De.Co di Capriglio

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 6 viene adottato un apposito logo identificativo, così come allegato al presente regolamento.
2. Il marchio rappresenta stilizzato in verde il profilo del centro storico del Comune di Capriglio con sotto, al centro, uno stemma ricordante quello araldico del Comune e più sotto, ricompreso da un rettangolo a spigoli arrotondati di colore verde, vi è la dicitura in verde su 2 righe De.Co di Capriglio.
3. Il Comune di Capriglio, proprietario del marchio De.Co di Capriglio, può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ritenga ciò utile ed opportuno.
4. L'utilizzo del marchio De.Co di Capriglio è gratuito.
5. Chiunque produca e commercializzi prodotti agro-alimentari iscritti nel registro De.Co di Capriglio deve presentare istanza, su apposito modello di domanda, all'Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l'utilizzo del marchio De.Co di Capriglio. Ai fini della tracciabilità, il produttore che cede a terzi, per la successiva vendita o trasformazione, il prodotto De.Co di Capriglio deve comunicare al Comune il nominativo dell'acquirente e/o trasformatore ed il quantitativo del prodotto De.Co di Capriglio ceduto.
6. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, il Responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione ovvero il diniego motivato della stessa.

Art. 5

Utilizzo del Marchio De.Co di Capriglio

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co di Capriglio" e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 6, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co di Capriglio nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali e nel rispetto delle norme meglio disciplinate nel "Manuale d'uso, linee guida per l'uso dell'identità visiva del marchio "De.CO. di Capriglio".
3. Il logo De.Co di Capriglio deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co di Capriglio
4. Il logo De.Co di Capriglio può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie e sul materiale pubblicitario di ogni genere.

5. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto potrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore.

6. Il Comune di Capriglio, proprietario del logo De.Co di Capriglio, può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

Art. 6

Istituzione del Registro dei Prodotti De.Co di Capriglio

1. Viene istituito presso l'Ufficio competente del Settore Amministrativo un apposito registro, denominato "Registro dei Prodotti De.Co di Capriglio", per tutti i prodotti tipici del Comune di Capriglio nel settore agro-alimentare.

2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- a. i prodotti a Denominazione Comunale (De.Co di Capriglio);
- b. le imprese, con sede legale o operativa in Capriglio, che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co di Capriglio sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
- c. gli estremi del provvedimento che dispone l'iscrizione dei prodotti e le eventuali successive modificazioni.

4. L'iscrizione può essere concessa per prodotti artigianali e per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari:

- a. varietà ortaggi o frutti tipiche di Capriglio;
- b. prodotti vegetali allo stato naturale, essiccati o trasformati;
- c. prodotti di origine animale, carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
- d. formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
- e. prodotti dell'apicoltura (miele, pappa reale, propoli, cera, etc.);
- f. vini, birre, distillati, liquori, cocktail e bevande analcoliche;
- g. paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
- h. conserve, salse, condimenti e spezie;
- i. piatti tradizionali della cucina Caprigliese.

5. L'elencazione di cui al comma precedente ha, comunque, carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.Co di Capriglio anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.

6. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co di Capriglio anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.

7. Una stessa impresa può ottenere la De.Co di Capriglio per più prodotti diversi.

8. Per ogni prodotto De.Co di Capriglio è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 7

Requisiti per l'attribuzione della De.Co di Capriglio ai prodotti locali

1. I prodotti, per ottenere il riconoscimento della De.Co di Capriglio, devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Capriglio ed essere strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.

2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.

3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.

4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.

5. Per i prodotti ortofrutticoli e cerealicoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co di Capriglio, devono essere osservate tutte le norme del settore agro-alimentare e le

disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

6. In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (OGM).

7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, approvato dall'organo di governo, su proposta della Commissione di cui all'art. 9, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale e/o regionale.

Art. 8

Segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro

1. Le segnalazioni ai fini dell'iscrizione nel Registro DE.CO. dei prodotti meritevoli di interesse da parte dell'Amministrazione Comunale, possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.

Le istanze per l'attribuzione della DE.CO. devono essere indirizzate al Sindaco, corredate da adeguata documentazione in carta resa legale, diretta ad evidenziare le peculiarità e le caratteristiche di unicità del prodotto, l'origine locale dello stesso ed il processo produttivo descritto al precedente articolo, nonché il relativo disciplinare.

2. La Giunta elenca e stabilisce, avvalendosi di opportune professionalità, le regole di concessione della Denominazione Comunale attraverso apposito disciplinare di produzione, includente eventuali penalità da comminare a coloro che forniscano mendaci dichiarazioni.

3. I cittadini o produttori che intendono fregiarsi della Denominazione Comunale per i prodotti da essi coltivati, rinvenuti o elaborati devono attenersi al disciplinare di produzione.

4. Posta la presunzione di veridicità contenuta nelle autodichiarazioni presentate dai cittadini o produttori che intendono usufruire del marchio DE.CO. sulla ammissibilità della iscrizione dei prodotti nel Registro DE.CO. si pronuncia la Giunta comunale, previa pronuncia di apposita commissione nominata ai sensi dell'articolo 9.

Art. 9

Commissione

1. Sulla ammissibilità dell'iscrizione nel registro De.Co. si pronuncia una commissione nominata dalla Giunta Comunale. La commissione esamina le istanze, le istruisce e le propone alla Giunta per l'eventuale iscrizione nell'apposito registro.

2. Fanno parte della commissione il Sindaco, o suo delegato in qualità di presidente, un esperto del settore agroalimentare (o collegato al prodotto), un esperto nel settore commerciale o da un esperto nella comunicazione. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo. La Commissione, qualora lo ritenga necessario, potrà avvalersi di consulenti esperti per ogni specifico prodotto di valutazione.

3. La commissione, in fase di istruttoria delle domande, anche in base della documentazione a corredo della segnalazione, predisporrà una scheda identificativa del prodotto e delle caratteristiche peculiari, necessarie all'iscrizione nel registro DE.CO..

4. L'eventuale decisione negativa della Commissione sulla base delle richieste avanzate, andrà congruamente motivata.

5. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, approva la scheda identificativa del prodotto locale e ne dispone l'iscrizione nel registro DE.CO..

6. La Commissione ha anche il compito di sorvegliare sulla effettiva coerenza tra quanto stabilito nel disciplinare di produzione di ciascun prodotto e le autocertificazioni inoltrate dai produttori all'ufficio competente.

7. Funge da segretario un componente della commissione. La carica di componente della commissione è a titolo gratuito.

8. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti ed ha sede presso il Comune.

Art. 10

Sanzioni

1. È vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co di Capriglio, da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.
2. Costituiscono causa di revoca della De.Co di Capriglio e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a. il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, fatta salva la regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b. il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co di Capriglio;
 - c. la perdita dei requisiti previsti per la De.Co di Capriglio;
 - d. l'uso difforme o improprio del logo De.Co di Capriglio, accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 9, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
 - e. gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.
3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

Art. 11

Controlli

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione e/o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti possono essere effettuati, oltre che dal personale della Polizia Municipale, anche da altri organi appositamente preposti per legge a questa tipologia di controllo.

Art. 12

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa comunale delegata all'esecuzione del presente regolamento viene individuata nel Settore Amministrativo, che opererà in sinergia con gli altri settori comunali eventualmente interessati, in particolare con gli uffici competenti in materia di commercio ed agricoltura.

Art. 13

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di comunicazione di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.Co di Capriglio (Denominazione Comunale), forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia.

Art. 14

Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 15

Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua forme di coordinamento con tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 16

Relazione annuale

1. Con scadenza semestrale, a partire dall'entrata in vigore del regolamento come previsto dall'art 17, il responsabile di cui all'art. 12 rende all'organo di governo una dettagliata relazione sulle iniziative di attuazione del regolamento.

Art. 17

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore quando la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

Marchio "De.Co. di Capriglio"

